CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DI LEGGE SUGLI ISTITUITI D'EMISSIONE E SULLA CIRCOLAZIONE DEI BIGLIETTI DI BANCA

Art. 6

Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A

Il limite massimo normale della circolazione degli Istituti di emissione e' stabilito in L. 908 milioni e ripartito come segue:

Banca d'Italia.... L. 660,000,000

Banco di Napoli... » 200,000,000

Banco di Sicilia... » 48,000,000

Per il Banco di Sicilia resta fermo l'aumento del limite normale della sua circolazione fino ad altri 10 milioni di lire esclusivamente per operazioni di anticipazioni su fedi di deposito e di sconto a saggio di favore di note di pegno degli zolfi, ai termini dell'art. 22 della legge 15 luglio 1906; n. 333, e della legge 6 giugno 1907, n. 286.

Versione in vigore dal 11 giugno 1910, non più in vigore dal 25 agosto 1914 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico di legge sugli Istituiti d'emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca
Estremi	Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1910

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-di-legge-sugli-istituiti-d/art-6-legge-31-dicembre-1907-n-804-allegato-a/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it